REGOLAMENTO (CEE) N. 1343/86 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 857/84 (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, fissa nell'allegato, per ciascuno stato membro, il quantitativo globale di latte e di equivalente latte che i produttori possono vendere direttamente al consumatore durante i cinque periodi di dodici mesi del regime del prelievo supplementare;

considerando che, in base all'evoluzione del mercato, il livello dei quantitativi globali garantiti è risultato essere, sia per le vendite dirette, sia per le consegne, superiore al livello da ritenere auspicabile per giungere ad una situazione di equilibrio tra l'offerta e la domanda; che è quindi necessario ridurre i quantitativi globali garantiti, sia per le vendite dirette che per le consegne, del 3 %; che occorre prevedere che tale riduzione avvenga in due tappe;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 857/84 consente agli stati membri di concedere ai produttori che s'impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera, un'indennità versata in una o più annualità; che, per poter più facilmente raggiungere l'obiettivo dell'equilibrio del mercato, occorre altresì incoraggiare i produttori che dispongono di un quantitativo di riferimento rilevante a ridurre la loro produzione e, a tal fine, concedere loro l'indennità di cui sopra allorché si impegnino ad abbandonare definitivamente almeno la metà di detto quantitativo;

considerando che l'articolo 4 bis di detto regolamento prevede, per i due primi periodi di dodici mesi, la possibilità di assegnare i quantitativi di riferimento non utilizzati dei produttori o degli acquirenti ai produttori o acquirenti della stessa regione e, se del caso, di altre regioni; che le ragioni che hanno motivato questo snellimento del regime per i due primi periodi di dodici mesi rimangono valide per il terzo periodo di applicazione; che, parallelamente, occorre prorogare l'articolo 9, paragrafo 4, per il terzo periodo di dodici mesi;

considerando che, nell'ambito di un regime che prevede un versamento annuale del prelievo, occorre che gli stati membri possano, mediante un sistema di acconti, garantirsi contro l'eventuale insolvenza dei produttori e rafforzare il carattere dissuasivo del prelievo allorché l'evoluzione delle consegne, accertata durante il primo semestre del periodo di applicazione, lasci prevedere un rischio di superamento del quantitativo annuale di riferimento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. Le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere adattate dagli stati membri per garantire l'applicazione degli articoli 3 e 4 e per tener conto, se del caso, di una modifica del livello dei quantitativi globali garantiti di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68.»;

2) il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal testo seguente:

«a) — concedere ai produttori che s'impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera, un'indennità versata in una o più annualità;

— concedere ai produttori, che dispongono di un quantitativo di riferimento superiore ad un livello da determinare e s'impegnano ad abbandonare definitivamente almeno il 50 % di tale quantitativo, un'indennità versata in una o più annualità;»;

3) nell'articolo 4 bis, paragrafo 1, e nell'articolo 9, paragrafo 4, i termini «per i due primi periodi» sono sostituiti da «per i tre primi periodi»;

4) nell'articolo 6, è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Le percentuali di cui al paragrafo 1 possono essere adattate dagli stati membri per tener conto, se del caso, di una modifica del livello dei quantitativi di cui all'allegato.»;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

5) nell'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, gli stati membri possono prevedere di riscuotere un acconto sul prelievo dopo i primi sei mesi di ciascun periodo di dodici mesi, sulla base delle dichiarazioni semestrali provvisorie di cui al primo comma.»;

6) l'allegato è sostituito dal seguente allegato:

«ALLEGATO

Quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 (produttori di latte che vendono direttamente al consumatore)

Periodi di dodici mesi di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68

(in 1 000 tonnellate)

	2 aprile 1984 — 31 marzo 1985	1° aprile 1985 — 31 marzo 1986	1° aprile 1986 — 31 marzo 1987	1° aprile 1987 — 31 marzo 1988	1° aprile 1988 — 31 marzo 1989
Belgio	480	450	450	441,000	436,500
Danimarca	1	1	1	0,980	0,970
Germania	305	130	130	127,400	126,100
Grecia	116	116	116	113,680	112,520
Spagna	—	750	750	735,000	727,500
Francia	1 183	1 014	1 014	993,720	983,580
Irlanda	16	16	16	15,680	15,520
Italia	1 116	1 116	1 116	1 093,680	1 082,520
Lussemburgo	1	1	1	0,980	0,970
Paesi Bassi	145	95	95	93,100	92,150
Regno Unito	398	395,426	395,426	387,517	383,563»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. H. van ZEIL